

N. R.G. 4008/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA

Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Mondini, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4008/2022

tra

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'Avv.
BERTUCCELLI TOMMASO

ATTRICE

e

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il
patrocinio dell'Avv. SACCHELLI FABIO

CONVENUTA

Oggetto: responsabilità contrattuale

CONCLUSIONI

Per la attrice:

“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Istruttore designato, disattesa ogni contraria eccezione ed istanza, accertato e dichiarato che nulla è dovuto dalla *Parte_1* di quanto invocato dalla *Controparte_1* e ciò per i motivi di cui alla narrativa, accogliere la presente domanda e rigettare l’altrui domanda riconvenzionale. Con vittoria di spese e compenso di lite”.

Per la convenuta:

“Rigettare la domanda proposta dalla società *Parte_1* in quanto infondata; in via riconvenzionale accertare e dichiarare che la società *Controparte_1* è creditrice della società [...] *Parte_1* per l'importo di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) di cui alla fattura n. 101/E del 26/7/2022 per la compravendita di due libere riproduzioni dei bronzi di Riace, e di conseguenza condannare la società [...] *Parte_1* a pagare alla convenuta la suddetta somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) oltre interessi legali dalla data di emissione della fattura; con vittoria di spese e competenze di causa oltre CPA e IVA come per legge”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. La controversia verte sulla essenzialità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c., del termine del 29.7.2022, stabilito dalle parti -la [...] *Controparte_1* (venditrice), in persona del legale rappresentante *Parte_2*, e la *Parte_1* (acquirente), in persona del legale rappresentante *Controparte_2* nel contratto di compravendita di due sculture, concluso il 25.7.2022
2. La *Parte_1* sostiene che il termine del 29.7.2022 - incontestatamente non osservato- sia stato essenziale e lega l’essenzialità al

fatto che come tale sia stato pattuito in relazione all'interesse di essa [...] *Pt_1* di esporre le statue in occasione di un evento speciale di rappresentanza organizzato per il 3 agosto; ne fa derivare la risoluzione del contratto in base all'articolo citato e l'insussistenza -di cui chiede la dichiarazione- del diritto della *Controparte_1* al prezzo pattuito di euro 150.000,00; la *Controparte_1* [...] nega che il termine sia stato pattuito come essenziale e chiede -in via riconvenzionale- condannarsi la controparte a pagare quel prezzo, oltre interessi.

3. La domanda riconvenzionale è fondata.

L'art. 1457 c.c. (Termine essenziale per una delle parti), prevede: "Se il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra, questa, salvo patto o uso contrario, se vuole esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, deve darne notizia all'altra parte entro tre giorni". Si parla di essenzialità soggettiva intendendosi per tale quella pattuita tra le parti e di essenzialità oggettiva in riferimento a quella che dipende dalla natura o dall'oggetto del contratto. La distinzione peraltro va ridotta al dato centrale per cui il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., solo quando risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con il decorso del termine medesimo. Al fine di stabilire quando ciò accada occorre procedere ad una indagine da condursi, oltre che alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti, soprattutto alla stregua della natura e dell'oggetto del contratto (*Cass..10353 del 01/06/2020*; in senso conforme, tra altre, *Cass. 9529 dell'11/04/2025*).

Nel caso di specie niente è dato sapere delle espressioni usate dai contraenti

posto che il contratto è stato concluso in forma orale e nessuno dei testi ha riferito di essere stato presente al momento della stipula.

Né l'avvenuta pattuizione del termine come essenziale può essere desunta dalle testimonianze rese da *Testimone_1* e da *Testimone_2* dipendenti della attrice. Il primo ha ricordato di una telefonata avuta con *Parte_2* nel corso della quale questi disse che non sarebbe stato in grado di consegnare le opere per il 29 luglio, esso teste disse che per la [...] *CP_3* era essenziale che le opere fossero consegnate entro quel giorno e che *Parte_2* concluse che avrebbe fatto il possibile per osservare il termine. *Testimone_2* dipendente della *Parte_3*, ha dichiarato che per la società il termine del 29 luglio era essenziale perché la stessa voleva esporre le opere per l'evento del 3 agosto ed ha aggiunto di aver concordato con *Parte_2* che il prezzo sarebbe stato pagato con bonifico urgente alla data della consegna.

Da queste dichiarazioni può evincersi che era stato pattuito un termine ma non una inequivocabile volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo.

Gli elementi a cui soprattutto deve correlarsi l'indagine sulla essenzialità o non di un termine -la natura e l'oggetto del contratto- non depongono nel senso dell'essenzialità del termine di cui trattasi atteso che il contratto era volto, dal punto di vista della *Parte_1*, all'acquisto in proprietà di opere artistiche di valore ingente (150.000.00 euro), la cui utilità può senz'altro ritenersi fosse stata immaginata anche in funzione di un evento di rappresentanza che, alla data della stipula, era ormai prossimo ma non può oggettivamente ritenersi non essere destinata a sopravanzare quell'evento perdurando la fruibilità delle opere nel tempo.

Niente infine può evincersi dalle restanti testimonianze rese da *Tes_3*

dell'Amico, assistente personale di *Controparte_2*, da [...] *Tes_4* e da *Testimone_5*. La prima non ha avuto alcuna conoscenza diretta dei fatti di causa. Ne è venuta a conoscenza solo per averne saputo da *Controparte_2*. La seconda ha solo dichiarato di avere partecipato all'evento del 3 agosto. Il terzo ha riferito di vicende estranee al contenuto delle pattuizioni tra le parti.

4. In ragione di quanto precede, rigettata la domanda principale ed accolta la domanda riconvenzionale, la società attrice deve essere condannata a pagare alla società convenuta la somma di 150.000,00 euro, con interessi dalla richiesta alla data di pagamento.

5. Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale rigetta la domanda proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* accoglie la domanda riconvenzionale e condanna la società attrice a pagare alla società convenuta la somma di 150.000,00 euro, con interessi dalla domanda alla data di pagamento;

condanna la *Parte_1* a rifondere alla [...] *Controparte_1* le spese di causa, liquidate in € 14.103,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Lucca, 21 gennaio 2026

Il Giudice
dott. Antonio Mondini